

Redazione | Pubblicità | Contatti

quotidianosanità.it

Governo e Parlamento

Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Giovedì 26 MARZO 2020

QS

Home | Cronache | Governo e Parlamento | Regioni e Asl | Lavoro e Professioni | Scienza e Farmaci | Studi e Analisi | Archivio

Cerca ASSIMEDICI⁹⁶
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

www.assimedicini.it

IL PROBLEMA NON È NELLA TUA TESTA
MA NEI TUOI MUSCOLI

I muscoli più vicini al centro del corpo: la parte superiore della gamba, le anche, le spalle, il torace e la schiena.

Molte malattie che riguardano questi distretti muscolari possono insorgere con sintomi lievi e inapparenti non riconducibili a esse.

Scopri di più: malattiemuscolari.it

SANOFI GENZYME

segui quotidianosanità.it


[Tweet](#) [Condividi](#) [Condividi 4](#) [stampa](#)

Coronavirus. In Gazzetta ufficiale il nuovo decreto con le misure di contenimento. Le Regioni potranno inasprirle. Previste sanzioni fino a 3.000 euro per i trasgressori e il carcere fino a 18 mesi per i positivi al virus che si allontanano dal domicilio

Il decreto rappresenta una cornice normativa con la quale vengono confermate le restrizioni già adottate con precedenti provvedimenti, e all'interno della quale si potrà successivamente intervenire con nuovi Dpcm per inasprire o alleggerire le misure in vigore. Il tutto, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza. [IL TESTO](#)



26 MAR - Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 25 marzo il decreto legge contenente le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, approvato lo scorso 22 marzo dal Consiglio dei Ministri. Il decreto rappresenta una cornice normativa con la quale vengono confermate le restrizioni già adottate con precedenti provvedimenti, e all'interno della quale si potrà successivamente intervenire con nuovi Dpcm per inasprire o alleggerire le misure in vigore.

Il tutto, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31

gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

Le Regioni, in caso di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. I Sindaci, invece, non potranno adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

Nel testo si prevede inoltre un inasprimento delle sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento, con multe fino a 3.000 euro, per i trasgressori. E, per i soggetti positivi al coronavirus che lasceranno il loro domicilio, si prevede l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Il decreto è composto da **5 articoli**.

Articolo 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19)

Qui si spiega appunto, come per periodi precedentemente richiamati, possono essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di

POPULAR SCIENCE
LA RIVISTA DI SCIENZA PIÙ DIFFUSA AL MONDO

App Store
Google play

QS newsletter

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER

Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

COMUNICA AL TUO TARGET
CON I MEDICAL MAGAZINE

30 NEWSLETTER SPECIALISTICHE
RAGGIUNGIAMO OGNI GIORNO VIA E-MAIL
OLTRE 400.000 FRA MEDICI E FARMACISTI
DEM E NEWSLETTER MIRATE!

QS gli speciali

Coronavirus. Ecco
il "decalogo" del
ministero della Salute e
dell'Iss

tutti gli speciali

i Più Letti [7 giorni] [30 giorni]

- 1 Soli in trincea, senza protezione
- 2 Salviamo gli operatori sanitari prima che diventino "eroi alla memoria"
- 3 Ma Zaia annuncia avvio sperimentazione Avigan già da domani

esso, una o più tra le seguenti misure:

- a) limitazione della circolazione delle persone**, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) chiusura al pubblico** di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso** in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale** ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora** per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
- f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti** in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g) limitazione o sospensione di manifestazioni** o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h) sospensione delle cerimonie civili e religiose**, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo**, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- j) sospensione dei congressi**, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- n) limitazione o sospensione delle attività ludiche**, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- o)** possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di **servizi di trasporto** di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
- p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle **attività didattiche delle scuole** di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- q) sospensione dei viaggi d'istruzione**, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche**, fatte comunque salve le attività indispensabili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali** e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
- u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio**, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti**, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali**, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile

- 4** Coronavirus. Nuovi dati dall'Iss: "Nel 99,2% dei casi le persone decedute avevano una o più patologie antecedenti. Età media dei decessi 79,5 anni e il 70% sono uomini". Salgono a 2.663 gli operatori sanitari contagiati
- 5** Coronavirus. Omceo Roma: "Mascherine chirurgiche non proteggono medici e operatori. Cambiate il decreto"
- 6** Coronavirus. Sono 3.654 gli operatori sanitari contagiati, con un'età media di 49 anni. Due su tre sono donne. Il report ISS
- 7** Coronavirus. AIFA precisa: "Uso Avigan non autorizzato in Europa e USA, scarse evidenze scientifiche sull'efficacia per COVID-19"
- 8** Coronavirus. Nuove mascherine in "Tessuto non tessuto" (Tnt), Toscana mira a 30mila a giorno
- 9** Coronavirus. La diarrea sintomo sottovalutato
- 10** L'emergenza non esonera dalla tutela degli operatori sanitari

rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

Per la durata dell'emergenza, e quindi fino al prossimo 31 luglio, potrà essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione nel caso in cui ciò sia "assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità", con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito le parti sociali interessate.

Articolo 2 (Attuazione delle misure di contenimento)

Le misure previste all'articolo 1, si spiega qui che sono adottate con uno o più Dpcm, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o il Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

I decreti potranno inoltre adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti dovranno essere adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico.

E ancora, nei casi di estrema necessità e urgenza, per situazioni sopravvenute, e nelle more dell'adozione dei Dpcm, **le misure di restrizioni potranno anche essere adottate dal Ministro della salute**.

Vengono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto contenente le misure per il contenimento dell'epidemia, convertito in legge lo scorso 4 marzo dal Parlamento. Ricordiamo che qui veniva previsto lo stop a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Stessa sorte toccherà ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura. Sospese le gite scolastiche sia sul territorio nazionale che all'estero.

E ancora, in quel testo si prevedeva la quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus. Resteranno chiuse tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità. Inoltre, l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Potranno essere sospesi i servizi del trasporto di merci e di persone, così come le attività lavorative nelle aree interessate.

Continueranno inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data [8 marzo 2020](#), [9 marzo 2020](#), [11 marzo 2020](#) e [22 marzo 2020](#). Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni (fino al prossimo 4 aprile).

Si spiega poi che per gli atti adottati ai sensi di questo decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti sono dimezzati (30 e non più 60 giorni). In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato dovrà riferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.

Articolo 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)

Si prevede che le **Regioni**, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, **potranno introdurre misure ulteriormente**

restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

I **Sindaci**, invece, **non potranno adottare, a pena di inefficacia, ordinanze** contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

Articolo 4 (sanzioni e controlli)

Salvo che il fatto costituisca reato, **il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000** e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante **l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo**. Prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**.

L'allontanamento dalla propria abitazione da parte di persone positive al coronavirus è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

Le disposizioni del decreto si applicheranno alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Infine, si precisa che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giovanni Rodriquez

26 marzo 2020

© Riproduzione riservata

Allegati:

■ Il testo del Decreto

Commenti: 0

Ordina per **Novità** ↕



Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Altri articoli in Governo e Parlamento



Coronavirus. Borrelli negativo al test



Abolizione esame di Stato per Medicina. "Chi ha ottenuto idoneità a tirocinio è già abilitato". La circolare del Mur



Dossier Coronavirus: tutte le norme, le ordinanze e le circolari adottate dal Governo e dalla Protezione civile dall'inizio dell'emergenza



Coronavirus. Borrelli con la febbre in attesa dei risultati del tampone



Coronavirus. Corte dei conti: "Rafforzare Ssn e mettere in condizione il personale di poter operare in sicurezza"



Coronavirus. Ministero Interno: "La spesa si può fare anche in un altro Comune quando il negozio è più vicino a casa"

Quotidianosanità.it

Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Via Boncompagni, 16
00187 - Roma

Via Vittore Carpaccio, 18

Direttore responsabile

Cesare Fassari

Direttore editoriale

Francesco Maria Avitto

Direttore generale

Ernesto Rodriquez

Redazione

Tel (+39) 06.59.44.62.23
Tel (+39) 06.59.44.62.26
Fax (+39) 06.59.44.62.28
redazione@qsedizioni.it

Pubblicità

Tel. (+39) 06.89.27.28.41
commerciale@qsedizioni.it

Copyright 2013 © QS Edizioni srl.

Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
[Policy privacy](#)

Chi sceglie di proseguire nella navigazione su questo sito oppure di chiudere questo banner, esprime il consenso all'uso dei cookie. [Privacy Policy](#)

Accetto